



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale

STAFF "Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali - società in house - Supporto tecnico- operativo all'Avv. Capo nel Coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house"

60 01 93

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0430100 30/08/2021 11,55

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 5017 DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DEL...

Classifica : 4.



70
Alla Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali (50-17-00)

STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali (50-17-92)


All' Avv. Lidia Buondonno
All' Avv. Angelo Marzocchella
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. II di SA promosso da Di Maio Geom. Francesco srl c/ R.C. ed altri
Sentenza breve n. 1859/21 - Pratica n. CA/379/21

Si invitano con cortese sollecitudine le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, a far conoscere il proprio motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della sentenza breve del TAR Campania, Sez. II di SA n. 1859/21, del 03/08/21, notificata il 04/08/21 allegata in copia, inerente al giudizio in oggetto.


/m.c.

DIRIGENTE DI STAFF 93
- Avv. Lidia Buondonno -



Publicato il 03/08/2021

N. 01859/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 588 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Di Maio Geom. Francesco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in
Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Lidia Buondonno, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege
in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto dirigenziale n. 30 dell'01.02.2021 - Dipart. 40, Direzione G. n. 17, Unità O.D. 92, con il quale è stato disposto che il progetto di "modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla via Santa Maria a Vico n. 6" proposto dalla ricorrente debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- della nota prot. n. 68567 del 08.02.2021, trasmessa in data 09.02.2021, con la quale è stato comunicato il decreto;
- del parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e C.I. espresso nella seduta del 14.01.2021;
- del provvedimento eventualmente adottato in esito all'istanza di annullamento in sede di autotutela inoltrata dalla ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Di Maio Geom. Francesco S.r.l. il 12/7/2021:

- a - del decreto dirigenziale n. 158 del 25.06.2021 - Dipart. 50, Direzione G. n. 17, Unità O.D. 92, con il quale è stata disposta la mera rettifica del decreto impugnato con il ricorso introduttivo e, "sostituendo il punto 1, del decretato con quanto di seguito riportato", di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di "modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla via Santa Maria a Vico n. 6" proposto dalla ricorrente;
- b - della nota prot. n. 343951 del 29.06.2021, con la quale è stato comunicato il decreto sub a);
- c - del parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e C.I. espresso nella seduta del 03.06.2021, richiamato nel provvedimento sub a), non conosciuto;
- d - della nota del 27.05.2021 e dell'istruttoria prot. n. 316930 del 14.06.2021, depositate in giudizio dalla Regione Campania;

e - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2021 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che, col ricorso introduttivo del giudizio, la società istante impugna il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 30 dell'01.02.2021, con il quale è stato disposto che il progetto di ampliamento di un impianto recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Giffoni Valle Piana, via Santa Maria a Vico n. 6, vada assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale;

Rilevato che, in accoglimento della domanda cautelare incidentalmente proposta, con ordinanza n. 134 del 13.05.2021, questa Sezione ha disposto che la Regione intimata, "in contraddittorio con la parte ricorrente e, ove ritenuto, di concerto con le amministrazioni coinvolte", proceda "al riesame della questione controversa, allo scopo di meglio approfondire le tematiche emarginate e, se del caso, rivalutare le determinazioni adottate entro e non oltre trenta giorni";

Rilevato che, con motivi aggiunti, è stato impugnato il decreto dirigenziale n. 158 del 25.06.2021 che – in asserita esecuzione dell'ordinanza sopra citata – ha confermato il decreto impugnato con il ricorso introduttivo, salvo sostituire "il punto 1, del decretato";

Ritenuto che il ricorso introduttivo è manifestamente fondato per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, stante anche l'esito del riesame, dal quale è emerso come, a differenza di quanto tenuto presente nel corpo motivazionale del decreto n. 30 dell'01.02.2021, l'impianto di Giffoni Valle Piana risulta autorizzato ad effettuare operazioni afferenti alle tipologie R12/R13 per un quantitativo di

rifiuti pari a 513.670 (e non a 379.130) tonnellate all'anno, il che comporta un incremento certamente inferiore rispetto a quello erroneamente tenuto presente dalla P.A. ai fini della sottoposizione a VIA;

Ritenuto che il decreto dirigenziale n. 158 del 25.06.2021 è nullo per violazione del disposto dell'ordinanza cautelare n. 134 del 13.05.2021, la quale ha prescritto che il riesame avvenga "in contraddittorio con la parte ricorrente e, ove ritenuto, di concerto con le amministrazioni coinvolte" ed "allo scopo di meglio approfondire le tematiche emarginate";

Considerato, invero, che nessun contraddittorio, quanto meno con la parte ricorrente, è stato instaurato prima dell'adozione dell'atto, il quale comunque difetta di qualsivoglia approfondimento delle "tematiche emarginate", laddove esso conclude nel senso che "la quantità [incrementale] richiesta, pari a 173.290 ton/anno, sicuramente comporterà un incremento delle operazioni di lavorazione, movimentazione e traffico veicolare, rispetto a quelle già autorizzate", senza affrontare la tematica, sollevata nel ricorso originario e reiterata nei motivi aggiunti, secondo cui "la nuova lavorazione ha ad oggetto rifiuti già legittimamente presenti in sito che, invece di essere lavorati altrove, concludono il processo di recupero nel medesimo impianto. Non si verifica, cioè, alcun incremento di movimentazione e traffico veicolare. Anzi, è vero l'esatto contrario, ove si consideri che i rifiuti stoccati non dovranno essere ricaricati e portati a smaltimento altrove, ma verranno frantumati in sito. E ciò, trova conferma nella relazione tecnica in atti: «la modifica oggetto dell'istanza di verifica di assoggettabilità attiene solo all'aggiunta dell'attività R5 che rappresenta la frantumazione e la successiva cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) dei rifiuti già gestiti ed autorizzati». I rifiuti, cioè, sono sostanzialmente gli stessi. Dunque, nessun incremento di movimentazione e traffico veicolare";

Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la natura formale della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto dirigenziale n. 30 dell'01.02.2021 e dichiara nullo il decreto dirigenziale n. 158 del 25.06.2021.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore


Paolo Severini, Consigliere

Gaetana Marena, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO



Relata di notifica ai sensi della L. n. 53/1994

a mezzo PEC di sentenza

Io sottoscritto **Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRT MCL 68P14 H703J) iscritto all'Albo degli Avvocati di Salerno, in ragione del disposto della L. n. 53/94 nonché in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.01.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine di Salerno del 30.06.06, quale difensore della Società "**DI MAIO GEOM. FRANCESCO S.r.l.**" (P.I. 05059100650), con sede in Giffoni Valle Piana alla via Santa Maria a Vico n. 6, in persona del legale rappresentante, **Geom. Francesco DI MAIO**, per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura come in atti

NOTIFICO

L' allegata sentenza del T.A.R. Campania – Salerno – Sez. II – N. 1859/2021 a:

I – REGIONE CAMPANIA – IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. – ELETTIVAMENTE DOMICILIATO CON I SUOI PROCURATORI COSTITUITI AVV. ANGELO MARZOCHELLA ALL'INDIRIZZO PEC: angelomarzocchella@pec.regione.campania.it E AVV. LIDIA BUONDONNO ALL'INDIRIZZO PEC: l.buondonno@pec.regione.campania.it così come dichiarato in costituzione ed estratto dal registro REGINDE (<https://www.accessogiustizia.it/quadra/quadra.do>)

II – MINISTERO DELLA CULTURA – IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. – ELETTIVAMENTE DOMICILIATO CON IL SUO PROCURATORE COSTITUITO PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI SALERNO ALL'INDIRIZZO PEC: ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it così come dichiarato in costituzione ed ESTRATTO DAL REGISTRO REGINDE ([HTTP://PST.GIUSTIZIA.IT/PST/](http://PST.GIUSTIZIA.IT/PST/))

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994, così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16

quater del D.L. 179/2012, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1 L. n. 228/2012 e dall'art. 22 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, che la sentenza firmata digitalmente è conforme alla copia informatica dalla quale è estratta, presente nel fascicolo informatico R.G. n. 588/2021 del T.A.R. Campania - Salerno

La succitata sentenza consta di n. 05 pagine, esclusa la presente.

Salerno, 04.08.2021

Avv. Marcello FORTUNATO

Firmato digitalmente da: Marcello Fortunato
Data: 04/08/2021 12:33:15

Da "angelomarzocchella" <angelomarzocchella@pec.regione.campania.it>

A "avvocatura" <us01.provvedimentiamministrativo@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 4 agosto 2021 - 18:06

I: notifica ai sensi della L. n. 53/1994

avv. Angelo Marzocchella


Allegato(i)

BodyPart.txt (2 Kb)

BodyPart.html (2 Kb)

sentenza tar sa 1859.2021.pdf (106 Kb)

Geom. Di Maio notifica sentenza tar SA 1859.21.pdf (158 Kb)



Da "l.buondonno" <l.buondonno@pec.regione.campania.it>
A "us01.provvedimentiamministrativo@pec.regione.campania.it"
<us01.provvedimentiamministrativo@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 12 agosto 2021 - 18:15

I: notifica ai sensi della L. n. 53/1994

Allegato(i)

Bodypart.txt (2 Kb)
Bodypart.html (2 Kb)
sentenza tar sa 1859.2021.pdf (106 Kb)
Geom. Di Maio notifica sentenza tar SA 1859.21.pdf (158 Kb)

